

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

---

### RIUNIONE DEL 3 APRILE 1952

(65<sup>a</sup> in sede deliberante)

---

Presidenza del Presidente PERSICO

#### INDICE

##### Disegno di legge :

(Discussione e approvazione)

« Modificazioni alla legge 10 aprile 1951 n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise » (N. 2215) :

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 677, 679, 686, 689, 690, 691
AZARA . . . . .	686, 687, 689, 690
ZOLI, Ministro di grazia e giustizia	686, 687, 690
ANFOSSI . . . . .	687, 690
ROMANO Antonio . . . . .	679, 687
PICCHIOTTI . . . . .	688
RIZZO Giambattista . . . . .	687, 688, 690
MAGLIANO . . . . .	688, 689
ZELIOLI . . . . .	689
RUINI . . . . .	691

---

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Anfossi, Azara, Bo, Boeri, Ciampitti, Colla, Conci, De Pietro, Gavina, Gonzales, Gramagna, Magliano, Mastino, Musolino, Persico, Picchiotti, Proli, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Ruini, Varriale e Zelioli.

È presente altresì il Ministro di grazia e giustizia, senatore Zoli.

RIZZO GIAMBATTISTA, ff. Segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

##### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga del termine fissato per il funzionamento delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello secondo la composizione di cui alla legge 10 aprile 1951, n. 287 » (N. 2215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine fissato per il funzionamento delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello secondo la composizione di cui alla legge 10 aprile 1951, n. 287 ».

Il presente provvedimento è nato come una leggina di proroga del termine fissato per il funzionamento delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello. Il provvedimento si compone di un articolo unico, col quale si proroga il termine stabilito dall'articolo 49 della legge 10 aprile 1951, n. 287, al primo settembre 1952. La ragione di una simile proroga è data dal sorgere di difficoltà pratiche, che hanno consigliato la presentazione da parte del Governo del disegno di legge: il Ministro Zoli ha ritenuto opportuno cogliere l'occasione per dare corso ad una serie di piccole modifiche di pura forma, suggerite dall'esperienza e che rispondono ad una serie di voti espressi e di articoli pubblicati sulle principali riviste da parte di magistrati e di avvocati, i quali hanno posto in rilievo alcune sfasature derivanti dall'applicazione pratica della legge 10 aprile 1951.

Quindi abbiamo un nuovo testo del disegno di legge che contiene in dieci articoli gli emendamenti proposti dal Governo. L'articolo 11 concerne la proroga che forma oggetto dell'articolo unico dell'originario disegno di legge n. 2215.

L'articolo 11-*bis* è un mio emendamento che si aggiunge a quelli proposti dal Governo; l'ho presentato in seguito a due quanto meno strane interpretazioni della giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale, a dire il vero, è stata molto severa nell'attuazione della legge 10 aprile 1951 anche perché probabilmente la legge urtava contro certi principi di staticità o di arcaismo. Debbo ricordare fra l'altro che alcuni processi sono stati giudicati da cinque giudici invece che da sei, come la nuova legge stabilisce.

Quindi il disegno di legge è più che altro di natura formale ed è diretto a correggere alcuni errori che sono nati nell'applicazione della legge sul riordinamento dei giudizi in assise, legge che, bisogna riconoscere, fu fatta un po' in fretta.

Ricordate che il passaggio agli articoli fu approvato con un solo voto di maggioranza e che la discussione divenne ad un certo punto tumultuosa, tanto che fu necessario demandare ad una Sottocommissione il compito di rivedere la legge. Anche l'opera di revisione fu fatta con grande fretta, perché si voleva che la Camera ne deliberasse al più presto l'approvazione. Non nasconde quindi che come stile legislativo si poteva fare opera migliore, per cui ritengo che si dimostri sempre più la necessità e l'utilità di nominare una Commissione con l'incarico specifico di rivedere tutte le leggi prima che siano pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*, perché molte volte sfuggono errori materiali. Non è infatti possibile fare delle leggi perfette; in Commissione forse sì, ma in Aula e specialmente quando si discutono leggi con molti articoli non è possibile. Queste sono le ragioni che hanno consigliato delle modificazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287.

Credo che si possa senz'altro passare all'esame ed all'approvazione degli articoli, che costituiscono emendamenti proposti dal Governo e da me al disegno di legge n. 2215. Questi articoli non comporteranno discussione,

salvo l'emendamento proposto da me e che costituisce l'articolo 11-*bis*.

Passiamo quindi agli articoli.

Circa l'articolo 1, ricordo che è stata rilevata anche in un periodico giuridico dal procuratore generale di Bologna (« Rivista penale » 1952, I, 65) la insufficienza del numero dei giudici popolari stabilito dalla tabella N di cui al decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 757; onde alcune Corti di assise non saranno più in grado di funzionare dopo il primo anno dalla loro nuova composizione. Infatti, nonostante che il numero dei giudici popolari assegnati da detta tabella a ciascuna Corte di assise sia stato elevato di non meno della metà rispetto al numero degli assessori, di cui al precedente ordinamento, l'insufficienza rilevata deriva: per le Corti di assise di appello dalla gran mole di procedimenti non decisi dalla Corte di cassazione in attesa della riforma che concede la conversione dei ricorsi in appello; per le Corti d'assise di appello e di primo grado dal divieto contenuto nella legge 10 aprile 1951, n. 287, nell'articolo 32, secondo cui non possono essere più chiamati ad esercitare le loro funzioni i giudici popolari che durante il biennio hanno prestato servizio in una sessione.

Mentre l'articolo 6 della legge citata dà facoltà al Governo di riesaminare nel biennio le sedi e le circoscrizioni delle Corti di assise, uguale facoltà non concede per la revisione della tabella dei giudici popolari.

Poichè occorre provvedere sollecitamente all'aumento del numero dei giudici popolari assegnati alle Corti di assise e non appare sotto alcun profilo giustificata la esclusione della revisione della tabella suindicata dalla delega conferita al Governo dal citato articolo 6, si è formulata la modifica di cui all'articolo 1 delle presenti proposte. Con questo emendamento e con gli altri che seguono l'articolo unico del disegno di legge presentato dal Ministro della giustizia, dovrà logicamente essere posposto (articolo 11) riferendosi alla norma transitoria del successivo articolo 49 della legge.

In questa medesima sede è opportuno (anzi talora anche necessario, come a proposito delle liste dei giudici popolari supplenti, le quali, pur menzionate dalla legge, non sono

## II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

65<sup>a</sup> RIUNIONE (3 aprile 1952)

affatto disciplinate), provvedere ad integrare la legge stessa, la quale, avendo inteso attuare un ordinamento del tutto diverso dal precedente, presenta deficienze ben comprensibili, che ora la pratica ha manifestato.

La dizione proposta è la seguente:

« Il comma secondo dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1951 n. 287 è sostituito dal seguente:

“ La determinazione delle sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, delle loro circoscrizioni e del numero dei giudici popolari, potrà essere riesaminata, non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente ” ».

ROMANO ANTONIO. La dizione « potrà essere riesaminata » non mi sembra esatta.

PRESIDENTE. Ma è nella legge 10 aprile 1951. Abbiamo aggiunto solo le parole « e del numero dei giudici popolari ». Non è obbligatoria la determinazione per tutte le sedi, ma solo dove sorge la necessità.

Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Art. 2.

L'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

« (*Convocazione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello*): La Corte di assise e la Corte di assise di appello sono convocate dal presidente della Corte di appello del distretto dopo la formazione dei ruoli a norma dell'articolo 19 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, sentite il procuratore generale, nella sede stabilita col decreto previsto dall'articolo precedente.

« Lo stesso presidente, sentito il procuratore generale, può ordinare, con decreto motivato, che la convocazione avvenga in altra sede del distretto ».

L'articolo 7 stabilisce che le Corti di assise di primo grado e di appello sono convocate dal primo presidente della Corte di appello. È sorto il dubbio se il presidente, prima di emettere il decreto di convocazione, debba sentire il procuratore generale, così come stabilisce l'articolo 405 Codice procedura penale.

Non sembra disconoscibile la opportunità che sia sentito il procuratore generale, giacchè egli, in base all'articolo 1 del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 757, ha la potestà di applicare presso la Corte di assise un sostituto del suo ufficio, onde deve essere messo in grado di conoscere in tempo la convocazione delle assise.

È altresì necessario chiarire che la potestà attribuita al presidente della Corte di appello di convocare la Corte di assise implica la facoltà di formare il ruolo di udienza, come appunto stabilisce l'articolo 19 delle norme regolamentari del Codice di procedura penale (Regio decreto 28 maggio 1931, n. 603). Determinare le date delle sessioni in tanto è riservato al presidente in quanto egli possa provvedere alla distribuzione dei processi nelle varie sessioni tenuto conto della loro importanza, delle loro relazioni, della durata della detenzione degli imputati ecc.

E tanto più è da ritenere necessario al riguardo l'intervento del presidente in quanto solo egli è bene che valuti le osservazioni del procuratore generale che, potendo delegare un suo sostituto per l'udienza, non può disinteressarsi della fissazione dei processi. Presidente e procuratore generale non possono procedere d'accordo per stabilire che in una medesima sessione siano trattati quei processi in cui si ravvisi necessario l'intervento di un sostituto procuratore generale.

A tale scopo provvede l'articolo 2 della presente proposta.

Nel testo nuovo che si propone, il Capo della Corte di appello è designato, anzichè col titolo di « primo presidente », come nell'articolo sostituito, con quella di « presidente », ciò in base all'articolo 6, n. 3 della legge 24 maggio 1951, n. 392, sulla distinzione dei Magistrati, secondo le funzioni.

Poichè in altri articoli della legge sul riordinamento dei giudizi di assise, cui non si intende apportare alcuna modificazione, è usato il titolo di primo presidente, si formerà in fine una disposizione di coordinamento (articolo 12).

Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 2, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Art. 3.

L'articolo 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

« (*Aggiornamento degli albi*). Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.

« Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dell'anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni, il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.

« Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli articoli 15 e seguenti e i termini e le modalità in esse stabilite ».

Per l'articolo 21 della legge, gli albi definitivi dei giudici popolari sono *permanent*i, mentre per l'articolo 23 le liste generali dei giudici popolari (le quali si formano sorteggiando i nominativi dell'albo definitivo) sono *biennali*.

Gli albi definitivi però devono essere aggiornati anno per anno (articolo 21). Poiché l'aggiornamento richiede un complesso di operazioni lunghe e costose, e quello eseguito nel primo anno successivo al biennio rimane vano, in quanto i nuovi iscritti possono essere compresi solo nella lista generale che si rinnova alla fine del biennio, sarebbe opportuno rendere biennale anche l'aggiornamento degli albi. Pertanto si propone di modificare l'attuale disposizione dell'articolo 21 nei sensi in cui all'articolo 3 delle attuali proposte. È da avvertire che i *nuovi* elenchi (formati secondo il testo attuale ogni anno e secondo il testo proposto ogni biennio) conterranno non tutti i nomi di coloro che hanno i requisiti per essere giudici popolari, ma soltanto di coloro che non sono ancora iscritti negli albi definitivi permanenti. Per tale ragione tali elenchi vengono contraddistinti nella proposta formulata coll'aggettivo di « *integrativi* ».

Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 3, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Art. 4.

L'articolo 22 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

« (*Liste dei giudici popolari*). Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello forma la lista generale dei giudici popolari ordinari e la lista dei giudici popolari supplenti per le Corti di assise di appello e comunica immediatamente la lista generale dei giudici popolari ordinari ai presidenti dei Tribunali dei luoghi ove hanno sede le Corti di assise. La stessa operazione, nei quindici giorni successivi, compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalla lista generale dei giudici popolari ordinari di Corte di assise i giudici compresi in quella per le Corti di assise di appello.

« Qualora la Corte di assise e la Corte di appello siano normalmente convocate anche fuori delle loro sedi, il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello formano rispettivamente altre liste di giudici popolari supplenti per quanti sono i Comuni di normale convocazione delle assise ».

L'articolo 23 stabilisce il procedimento per la formazione delle liste generali. Nell'articolo 24 è presupposta la esistenza di liste di giudici popolari supplenti (comma 5º).

In questo articolo (comma terzo) è detto quali siano i giudici popolari supplenti, cioè « i giudici residenti nel comune dove ha sede la Corte di assise ». In nessuna parte della legge è però detto, come invece per le liste generali dei giudici popolari, in qual modo si proceda alla formazione delle liste dei giudici popolari supplenti.

Inoltre, sempre dal citato articolo 23, comma 5º, si rileva che tante sono le liste dei giudici popolari supplenti, quanti sono i comuni in

cui le assise saranno convocate, e, tenuto presente (articolo 7) che il primo presidente può ordinare con decreto motivato la convocazione della Corte di assise in altra sede del distretto ne deriva che la Corte di assise e la Corte di assise di appello possono essere convocate in qualsiasi comune del distretto e quindi in qualsiasi comune della Repubblica. Perciò, stando al 5<sup>o</sup> comma dell'articolo 24, occorrerebbe formare ogni biennio tante liste di giudici popolari supplenti quanti sono i Comuni italiani; il che è assurdo. Evidentemente nel disporsi (5<sup>o</sup> comma articolo 24) che « ove le assise abbiano a tenersi in più Comuni dello stesso circondario si formano altrettante liste di giudici popolari supplenti quanti sono i Comuni nei quali sono convocate le assise, si è pensato a quei Comuni in cui, pur non avendo sede la Corte di assise, essa solitamente viene convocata, come nel caso di un circolo comprendente più tribunali; in questo caso l'assise oltre che nel capoluogo del circolo viene convocata anche nei capoluoghi degli altri tribunali.

Occorre quindi innanzi tutto prevedere espressamente anche la formazione della lista dei giudici popolari supplenti. All'uopo basta integrare l'articolo 22 della legge così come si propone nell'articolo 4 delle presenti proposte. Quindi il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto e il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise formeranno, oltre le liste generali dei giudici popolari, non solo le liste dei giudici popolari supplenti residenti rispettivamente nel capoluogo del distretto e del circolo, ma altresì quelle dei giudici popolari supplenti per quei Comuni, che, pur non essendo sede della Corte, sono scelti come luoghi di normale convocazione delle assise.

Dicesi normale perchè, potendo le assise, come si è avvertito, essere convocate in qualsiasi comune della Repubblica, s'intende limitare l'obbligo della formazione delle liste dei giudici popolari supplenti a quei comuni in cui solitamente le assise vengono convocate. Stabilire quali comuni (di solito i capoluoghi di circondario) siano luoghi di normale convocazione delle assise spetta al presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, perchè a detto magistrato la legge dà

facoltà di convocare le assise in sede diversa da quella propria della Corte (articolo 7, comma 2<sup>o</sup>).

Pertanto è stato formulato un comma apposito, che si aggiunge all'articolo 22, come nell'articolo 4 delle presenti proposte.

A proposito delle modificazioni apportate all'articolo 22, secondo il testo proposto nell'articolo 4, è innanzi tutto da rilevare che nel titolo dell'articolo medesimo è stato eliminato l'aggettivo « generali » riferito alle liste, perchè ora l'articolo tratta anche delle liste dei supplenti; inoltre, data questa aggiunta, è stato precisato che il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto comunica ai presidenti dei Tribunali capoluoghi di circolo solo la lista dei giudici popolari ordinari, perchè solo i giudici ordinari non possono far parte di altra lista di giudici popolari ordinari, mentre i supplenti ben possono, come si desume dall'articolo 27 della legge, essere anche giudici ordinari.

Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 4, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(È approvato).

#### Art. 5.

All'articolo 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il comma seguente:

« Per la formazione delle liste dei giudici popolari supplenti vengono imbussolati i numeri corrispondenti agli iscritti negli albi definitivi aventi la residenza nel Comune per cui occorra formare la lista e poi si procede all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari ordinari prescritto ».

Stabilito nell'articolo 22 l'obbligo della formazione delle liste dei giudici popolari supplenti occorre integrare anche l'articolo 23 relativo al modo di formazione delle liste dei giudici popolari.

All'uopo si è formulato il comma 2<sup>o</sup>, in cui si è anche stabilito automaticamente (non essendosi a ciò provveduto dalla tabella N di cui al decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 757) il numero massimo dei giudici popolari supplenti, dicendosi: « fino a raggiungere il

numero dei giudici popolari ordinari prescritto » (art. 5).

Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 5, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 6.

L'articolo 24 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

« (*Imbussolamento delle schede*). Il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise o un giudice da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'ordine degli avvocati, e con l'assistenza del cancelliere pone in un'urna portante l'indicazione "giudici popolari ordinari" il numero di schede corrispondenti al numero dei giudici della lista generale residenti nei Comuni del circolo.

« In ciascuna scheda è scritto nome, cognome, paternità e residenza di un giudice»

« In una seconda urna portante l'indicazione "giudici popolari supplenti" lo stesso presidente pone le schede dei giudici residenti nel Comune dove ha sede la Corte d'assise, osservate le norme del precedente comma. Per il Comune non capoluogo del circolo l'imbussolamento delle schede è fatto dal presidente del Tribunale locale.

« Il presidente della Corte di appello o un consigliere da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e con l'assistenza del cancelliere, pone in tante urne quante sono le Corti di assise di appello del distretto portanti l'indicazione "giudici popolari ordinari", il numero di schede corrispondente al numero dei giudici popolari di Corte di assise di appello della lista generale residenti nei Comuni dei circoli dipendenti dalla Corte di assise di appello presso la quale i giudici popolari sono destinati a prestare servizio. Si osservano le disposizioni dei due commi precedenti.

« Le urne dei giudici popolari ordinari suggellate sono custodite rispettivamente dal presidente della Corte d'appello e dal presidente

del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, mentre quelle dei giudici popolari supplenti destinati a prestare servizio in Comune diverso da quello ove ha sede la Corte d'assise, sono custodite dai presidenti dei Tribunali locali.

« Di tutte le operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere ».

Nel comma 6º dell'articolo 24 è stabilito:

« Le urne suggellate sono custodite rispettivamente dal primo presidente della Corte di appello e dal presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte d'assise ». Cosichè, quando la Corte di assise è convocata non nel capoluogo del circolo, ma nella sede di altro Tribunale, deve provvedersi al trasporto di volta in volta dell'urna dei giudici popolari supplenti. Sembra più pratico e logico che le urne dei supplenti siano custodite da ciascun Tribunale in cui può convocarsi la Corte di assise.

Quindi, dopo che il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto e il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, hanno a norma degli articoli 22 e 23, formate le liste dei giudici popolari supplenti, tratterranno presso di se la lista dei supplenti residenti rispettivamente nel capoluogo del distretto e in quello del circolo per procedere all'imbussolamento, di cui al successivo articolo 24. Invece invieranno le liste dei giudici supplenti di sede diversa da quella del capoluogo ai competenti presidenti dei tribunali affinchè procedano essi all'imbussolamento delle schede e alla conservazione delle urne.

Perciò si è completato il comma 3º dell'articolo 24. Per le ragioni esposte *sub-n.* 4, in cui si è rilevata l'assurdità che siano formate le liste dei giudici popolari supplenti per ogni comune della Repubblica, va soppresso il comma 5º del medesimo articolo 24, essendosi stabilito col secondo comma del precedente articolo 22 che le liste dei supplenti siano formate solo per i comuni di normale convocazione delle assise.

Infine il penultimo comma dello stesso articolo 24 va completato nel senso che la conservazione delle urne dei giudici popolari supplenti è fatta dal presidente del Tribunale

del luogo in cui vengono convocate le assise.

Date le varie modificazioni apportate allo articolo 23, esso è stato per intero riformulato nell'articolo 6 delle presenti proposte.

Sé non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 6, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 7.

All'articolo 27 della legge 10 aprile 1951, numero 287, è aggiunto il comma seguente:

« Qualora l'assise sia convocata in un Comune per il quale non esista la lista dei giudici popolari supplenti, il presidente imbussola in un'urna i numeri corrispondenti ai nominativi dei giudici popolari residenti nel Comune iscritti nell'albo definitivo e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto dall'articolo 10; quindi procede all'estrazione nei modi indicati nel primo comma ».

Si è detto che è assurda la formazione di tante liste di giudici popolari supplenti per quanti sono i comuni della Repubblica; se nonchè, concedendo l'articolo 7, comma 2º, della legge la facoltà al presidente della Corte di appello di convocare le assise in qualsiasi comune della Repubblica, è da prevedere l'ipotesi che la Corte di assise venga convocata eccezionalmente in un comune per cui non esiste la lista dei giudici popolari supplenti. In tal caso può provvedersi all'estrazione dei giudici supplenti nel modo proposto nell'articolo 7, cioè coll'aggiunta di un comma allo articolo 27 della legge. Invero, poichè negli albi definitivi i giudici popolari sono iscritti in ordine alfabetico con numerazione progressiva, basta imbussolare in una urna i numeri che i giudici popolari residenti nel Comune hanno degli albi definitivi e quindi estrarre dall'urna due numeri per ogni giudice popolare che occorra sostituire secondo quanto è disposto nel primo comma dello stesso articolo 27.

Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 7, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

« Costituito definitivamente il collegio per la prima causa da trattare e compiute le formalità di apertura del dibattimento, tutti i giudici popolari presenti non destinati a formare il collegio vengono licenziati ».

L'articolo 28 stabilisce che i giudici popolari, i quali, dopo la formazione del collegio giudicante nella prima causa, vengono licenziati perché eccedenti il numero di quelli destinati a prestare servizio nella sessione, si ripresentino nel giorno fissato per la causa successiva. Cosiechè, nonostante che il collegio formato nella prima udienza sia tenuto a prestare servizio per tutta la sessione, i giudici popolari licenziati dovranno ricomparire allo inizio di ogni nuovo procedimento con il diritto alle indennità, alla diaria e al rimborso delle spese di viaggio. Tale dispendio non è giustificato dalla eventualità che in un acausa successiva uno dei giudici popolari destinato a prestare servizio per tutta la sessione possa essere impedito. Basterebbe, qualora uno o più giudici nella causa successiva debbano essere sostituiti, far citare telegraficamente uno o più dei giudici popolari comparsi alla prima udienza e licenziati. Ma si ritiene più pratico che i giudici popolari impediti siano sostituiti dai supplenti ai sensi dell'articolo 27. Pertanto basta sopprimere nell'articolo 28, 1º comma le ultime parole « e invitati a ripresentarsi nel giorno fissato per la causa successiva ».

Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 8, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 10 aprile 1951, n. 287 è sostituito dal seguente:

« Con la ferma volontà di compiere da uomo d'onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare

con diligenza e di esaminare con serietà prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine ed imparzialità e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinchè la sentenza riesca quale la società l'attende: affermazione di verità e di giustizia. Giuro altresì di conservare il segreto ».

L'articolo 10 stabilisce che i giudici popolari « nell'assumere l'ufficio per la sessione . . . prestano giuramento . . . di "esaminare con serietà in questo procedimento . . ." ».

Deve essere eliminata la contraddizione tra la prestazione dell'ufficio per tutta la *sessione* e il giuramento limitato a « questo procedimento ». Se si vuole che il giuramento prestato all'inizio della sessione valga per la durata della sessione stessa basta sopprimere le parole « in questo procedimento », come è stato fatto nel testo di cui ho dato lettura.

Qualora nelle cause successive dovessero essere sostituiti uno o più giudici popolari, i nuovi soltanto presterebbero giuramento.

Debo inoltre, da parte mia, proporre un'altra modifica, e cioè sostituire alle parole « con serietà » le altre « con serenità », perchè si presume che il giudice esamini sempre con serietà. Il giudice è serio, ma deve giudicare con serenità prove e ragioni dell'accusa e della difesa.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 9, di cui ho già dato lettura, con la modifica da me proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 10.

Dopo il secondo comma dell'articolo 33 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il comma seguente :

« La disposizione precedente si applica anche quando il giudice popolare di cui è stato estratto il nome risulti, da sentenza passata in giudicato, non più in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 9, oppure risulti, in base a certificato della competente autorità, non più cittadino italiano o di età superiore ai 65 anni ».

L'articolo 33 comma 2º stabilisce che nelle estrazioni non si computano i nomi dei giudici popolari defunti e di quelli divenuti incompatibili ai sensi dell'articolo 12; ma in nessuna parte della legge è considerata l'ipotesi dei giudici popolari non più in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 9 (es. interdetti dai pubblici uffici per condanna penale).

La materia andrebbe disciplinata facendo obbligo ai comuni di comunicare ai presidenti del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello i nomi degli iscritti nei rispettivi albi non aventi più i requisiti necessari per la funzione di giudice popolare, in modo che i detti presidenti ne potessero ordinare la cancellazione dandone avviso all'interessato, cui dovrebbe essere consentito il reclamo nei modi analoghi a quelli previsti per gli elenchi (articoli 17, 19). Non essendo però opportuno disciplinare completamente in questa occasione la materia, si propone di aggiungere dopo il secondo comma dell'articolo 33 il comma di cui all'articolo 10 della proposta.

Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 10, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 11.

L'articolo 49 della legge 10 aprile 1951, numero 287, è sostituito dal seguente :

« (*Inizio del funzionamento delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello con la nuova composizione*). Le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta da questa legge cominceranno a funzionare entro il 1º settembre 1952 ».

Si tratta dell'articolo del disegno di legge per la proroga del termine per il funzionamento delle Corti di assise e della Corte di assise di appello secondo la nuova composizione. Se ne è mutata la formulazione per armonizzarla con gli articoli precedenti di questa proposta.

Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 11, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Art. 12.

La denominazione di « primo presidente della Corte di appello » usata dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituita da quella di « presidente della Corte di appello ».

Come sopra ho accennato, è opportuna una disposizione che tenga conto della legge 24 maggio 1951, n. 392, la quale designa il Capo della Corte di appello con l'appellativo di « presidente » e non già di « primo presidente », alla quale legge non poteva non attenersi il proponente nel formulare gli emendamenti, i quali però sarebbero in contrasto con il resto della legge se non venisse armonizzata su questo punto. A tale scopo è stato formulato l'articolo 12.

Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 11, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

## Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Poichè è prossimo il termine (7 maggio p. v.) in cui dovrebbero funzionare secondo la nuova composizione le Corti di assise di primo e secondo grado, si propone l'ultimo articolo col quale si stabilisce l'entrata in vigore della legge nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 13, di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Vi è adesso da esaminare l'articolo 11-bis, da me proposto e così formulato: all'articolo 54 della legge indicata è aggiunto il seguente comma ottavo: « La dichiarazione di conversione del ricorso in appello è operativa soltanto a favore dell'imputato e non si estende al Pubblico Ministero. Essa è valida anche quando il ricorso riguarda sentenze pronunciate in un giudizio di rinvio dopo annullamento ».

Vi è una giurisprudenza della Corte di cassazione, dinnanzi alla quale mi inchino, anche

perchè è qui presente il suo procuratore generale, l'illustre collega Azara, la quale ha stabilito due interpretazioni, che saranno anche esatte, ma che, secondo me, non corrispondono alle finalità della legge, e sono queste che quando vi è dichiarazione di conversione del ricorso in appello da parte dell'imputato, il ricorso del pubblico ministero si converte automaticamente in appello; il che è contrario allo spirito della legge istitutiva della Corte d'assise di appello che intende concedere tale beneficio solo all'imputato, per evitare la possibilità di una *reformatio in pejus*, perchè sarebbe strano che l'imputato, il quale chiede la conversione del suo ricorso in appello, per ottenere, se è possibile, una più favorevole sentenza, si veda invece condannato ad una pena maggiore, in base alla conversione in appello anche dell'eventuale ricorso del pubblico ministero.

Vi è poi un'altra interpretazione della Cassazione che ritengo molto strana. Si è detto: quando vi è stato già un primo giudizio di rinvio, non si può più fare la conversione del ricorso in appello da parte dell'imputato ricorrente, perchè altrimenti avremmo due giudizi di secondo grado. Risposta molto semplice: il precedente giudizio, anche se si è svolto in sede di rinvio, rimane sempre un giudizio di primo grado. La conversione invece dà luogo ad un giudizio di secondo grado presso la Corte di assise di appello, attua cioè il nuovo istituto introdotto della legge 10 aprile 1951. Si è avuto in passato il caso di una sentenza di Corte di appello che la Cassazione ha cassata, per quattro volte, e conseguentemente la causa è stata giudicata per ben cinque volte: Corte di appello di Torino, di Genova, di Milano, di Firenze e infine di Roma, ma è stato sempre un giudice, dello stesso grado a decidere.

Lo stesso nostro collega Azara, Procuratore generale della Corte di cassazione, nel suo discorso inaugurale dell'anno giudiziario, ha messo in rilievo queste interpretazioni date dalla Corte suprema nell'applicazione della legge del 10 aprile 1951. Il senatore Azara dice: « Sempre in tema di giudizio di rinvio, è stato affermato il principio che il ricorso, proposto contro sentenza di Corte di assise, pronunciata, prima dell'entrata in vigore,

## II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

65<sup>a</sup> RIUNIONE (3 aprile 1952)

della legge 10 aprile 1951, n. 287, a seguito di rinvio per annullamento di precedente sentenza, non è suscettibile di conversione in appello secondo le norme transitorie della legge predetta.

È stato pure riconosciuto che, in caso di conversione in appello del ricorso dell'imputato, rimane egualmente convertito l'eventuale ricorso del Pubblico Ministero, in applicazione dei principi dell'unità del giudizio di impugnazione e della prevalenza dell'appello, ricevuti nell'articolo 514 del Codice procedura penale, principi ai quali per questo punto la legge speciale non deroga ».

Ora a queste interpretazioni della Cassazione, che riteniamo inesatta si può rimediare con l'iniziativa legislativa del Parlamento.

Quando furono pubblicate le sentenze che davano, secondo me, una errata interpretazione della legge, esse suscitarono la reazione del foro e della dottrina; io stesso preparai allora un articolo aggiuntivo, da presentare al Senato; ma il ministro Zoli mi disse che sarebbe stato opportuno attendere un'occasione propizia. L'occasione oggi è venuta e perciò presento l'emendamento di cui all'articolo 11-bis, che aggiunge all'articolo 54 della legge 10 aprile 1951 il seguente comma ottavo: « La dichiarazione di conversione del ricorso in appello è operativa soltanto a favore dell'imputato e non si estende al Pubblico Ministero. Essa è valida anche quando il ricorso riguarda sentenze pronunciate in un giudizio di rinvio dopo annullamento ».

AZARA. Bisogna chiarire bene la questione, perché si presta ad interpretazioni diverse. Io conoscevo già il concetto del nostro Presidente, ma così come è scritto l'articolo aggiuntivo sembra che il Pubblico Ministero in ogni caso non possa valersi della conversione. Ora, se è stato il Pubblico Ministero a fare ricorso per Cassazione, perché non si dovrebbe valere anche il Pubblico Ministero della possibilità di conversione ?

Propongo quindi il seguente emendamento, all'emendamento proposto dal relatore: « La dichiarazione di conversione del ricorso in appello è operativa soltanto a favore dell'imputato, ma si estende al Pubblico Ministero nel caso in cui questi sia ricorrente ».

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Ho delle perplessità, perchè qui non si tratta del principio della *reformatio in pejus*, qui si tratta della possibilità della introduzione di un nuovo gravame.

Si dice che il Pubblico Ministero non ha ricorso in Cassazione perchè poteva ritenere che la sentenza fosse errata in fatto e non in diritto e, siccome non si poteva discutere il fatto, il Pubblico Ministero si è astenuto dal presentare ricorso in Cassazione. Ma, ove si riapra il giudizio di fatto, è giusto che noi concediamo soltanto all'imputato di poter far riesaminare il fatto (intendiamo il riesame di fatto a cui si perviene eventualmente anche attraverso un ricorso in diritto assolutamente infondato, perchè anche questo è un caso) e precludiamo questa possibilità al Pubblico Ministero ? Non mi pare così evidente che la questione rientri nel concetto del divieto della *reformatio in pejus*. Siamo di fronte a questa situazione: che una sentenza per la quale il Pubblico Ministero non aveva ricorso perchè riteneva che in diritto fosse fondata, viene riesaminata nel fatto. Per quale ragione, quando si introduce un nuovo gravame attraverso la conversione del ricorso per Cassazione, non si deve ritenere che questa conversione sia operativa anche per il Pubblico Ministero ?

PRESIDENTE. Per la ragione che la legge del 10 aprile 1951 è stata fatta così. La legge ha dato la possibilità a coloro che abbiano un ricorso in Cassazione non ancora deciso di dichiarare di voler convertire il ricorso stesso in appello per beneficiare di un giudizio di secondo grado, cioè di un nuovo giudizio di merito; ma questa facoltà è stata stabilita dalla legge solo per l'imputato, mentre il concederla anche al pubblico ministero andrebbe a danno dell'imputato e al di là dei limiti stabiliti in modo rigido dalla nuova legge.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Ma quando vi è un riesame sul fatto perchè vogliamo negare al pubblico ministero il diritto alla conversione del ricorso ?

PRESIDENTE. Sarebbe una ritorsione contro l'imputato che ha chiesto la conversione, in quanto, estendendosi questa al pubblico ministero, si avrebbe una disposizione a danno, mentre la legge è stata fatta soltanto per stabilire il giudizio di secondo grado, tanto auspi-

## II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

65<sup>a</sup> RIUNIONE (3 aprile 1952)

cato e tanto atteso, nelle cause di Corte di assise.

**RIZZO GIAMBATTISTA.** La legge è stata fatta per la giustizia, non possiamo fare una legge per l'imputato !

**PRESIDENTE.** È una ingiustizia quella che si commette perchè dà luogo ad una *reformatio in pejus* in un caso non previsto dalla legge.

**ZOLI, Ministro di grazia e giustizia.** Io dico che quando si riapre a istanza dell'imputato il termine per giudicare sul fatto, non vi è nessuna ragione per negare al Pubblico Ministero la facoltà della conversione.

**PRESIDENTE.** Dovrebbe dirlo la legge e mai la interpretazione estensiva della Cassazione.

**ZOLI, Ministro di grazia e giustizia.** Ma lo ha detto la Cassazione. Ammettiamo che una sentenza di appello sia pronunciata nel momento in cui viene fatta la dichiarazione di conversione. Ora una sentenza inappellabile diventa appellabile dal momento in cui è dichiarata la conversione; ma quando la sentenza diventa appellabile non vi è ragione perchè anche il Pubblico Ministero non sia posto nella stessa condizione dell'imputato.

**AZARA.** Vorrei anzitutto rettificare una frase che ha detto poco fa il nostro Presidente, affermando che la Cassazione non può fare le leggi ma può solamente applicarle. Siamo perfettamente d'accordo, ma debbo far presente che la Cassazione ha proprio applicato la legge secondo l'interpretazione che ha creduto di darle.

Ciò non è approvato dal nostro Presidente, insigne avvocato, ed io mi inchino alla sua opinione, tuttavia l'opinione della Cassazione fino a che non viene una nuova legge resta quella. Noi siamo qui a discutere proprio se sia opportuno o no modificare la legge. Quello che ha detto il Ministro è esatto perchè non abbiamo fatto una legge a favore dell'imputato, abbiamo fatto una legge a favore della giustizia.

**PRESIDENTE.** L'articolo 53 però è a favore dell'imputato !

**AZARA.** È a favore della giustizia. Una parte della giustizia è rappresentata dal Pubblico Ministero che agisce nell'interesse della Società. Dunque come difendiamo l'imputato abbiamo

il dovere di difendere la società; difendiamo pure l'imputato, ma lasciamo che la società sia difesa dagli Organi che hanno questo compito.

In conclusione, arriverei anche più in là di quello che ha detto il Ministro a favore dell'imputato, ma desidero che sia chiaro che quando il Pubblico Ministero ha presentato egli stesso un ricorso deve avere la possibilità di convertirlo, perchè altrimenti si hanno delle interpretazioni non perfettamente ortodosse, per cui si reclama una nuova legge che lo modifichi.

Pertanto io insisto nel mio emendamento, di cui ho già dato lettura.

**PRESIDENTE.** Accetto la formula proposta dal senatore Azara. Debbo far presente però all'onorevole Ministro che gli articoli 53 e 54 non parlano di dichiarazione di conversione del ricorso da parte del Pubblico Ministero, bensì solamente di quella dell'imputato. La legge parla chiaro: « Se, alla data della pubblicazione della presente legge, pende contro la sentenza della Corte di assise ricorso per Cassazione è concessa all'imputato la facoltà di domandare la conversione del ricorso in gravame di appello ». Ora, se vi è anche il ricorso del Pubblico Ministero, questo può convertire il ricorso in appello; ma se egli non ha creduto di dover ricorrere, non possiamo concedergli la facoltà di conversione che dalla legge è data all'imputato.

**ANFOSSI.** Facciamo un'ipotesi: vi è il ricorso del Procuratore generale e dell'imputato. L'imputato, nel termine di 60 giorni l'ha convertito, mentre il Pubblico Ministero no. Lo emendamento Azara tende a stabilire che il Procuratore generale che ha presentato ricorso può convertirlo, ma se il Pubblico Ministero non lo converte bisogna riaprire il termine per la conversione.

**PRESIDENTE.** Nel caso che abbia ricorso anche il Pubblico Ministero, la conversione del ricorso si estende automaticamente anche a lui.

**ANFOSSI.** Possiamo riaprire il termine per il Procuratore generale, ma non possiamo dire che automaticamente la conversione del ricorso si estende anche al Pubblico Ministero !

**ROMANO ANTONIO.** A me pare che la questione non sia stata posta nei suoi termini

rigorosamente giuridici. Siamo di fronte a due leggi: una legge che non prevedeva l'appello e una legge che lo prevedeva. Ora se diciamo che l'imputato ha la facoltà di chiedere che si tramuti il ricorso in appello, dobbiamo riportarci ai principi generali che regolano la materia dell'impugnazione, vale a dire dalla fase del ricorso si torna indietro alla fase dell'appello. Quando si è giunti alla fase dell'appello si inizia un nuovo ciclo del processo, nel quale debbono essere messi a parità di condizioni sia l'imputato che il Pubblico Ministero, perchè questa nuova fase non si apre nell'interesse di Tizio e di Caio ma nell'interesse della legge, per l'accertamento della verità, ovvero nell'interesse sia del Pubblico Ministero che dell'imputato il quale chiede di convertire il ricorso in appello, e lo fa a suo rischio e pericolo dopo aver valutato le prove che ritiene possano procurargli una sentenza più favorevole. In questa nuova fase non dobbiamo disarmare il rappresentante della legge a favore dell'imputato. Quindi non posso accettare il concetto espresso nell'emendamento presentato dall'onorevole relatore.

PICCHIOTTI. Dato che nel giudizio di appello è presente anche il rappresentante della giustizia, che interviene in difesa della società facendo presente il suo punto di vista, ritengo che la nuova proposta, tendente a dare al Pubblico Ministero la possibilità di convertire il ricorso, costituisca una esasperazione del concetto dell'introduzione del Pubblico Ministero nel processo, concetto che, come giustamente il Presidente ha fatto rilevare nella legge non è mai affiorato.

RIZZO GIAMBATTISTA. A questo punto mi pare che dobbiamo un po' chiarire le nostre idee e presentare la questione nei suoi termini essenziali. La nuova legge in linea normale prevede che anche il Pubblico Ministero possa appellare. Da ciò discende, in via razionale, che quello che ha detto l'onorevole Ministro è perfettamente esatto, e cioè che, per i processi in corso, mentre il Pubblico Ministero non si è valso di questo potere mancando la fase dell'appello, riaperta questa fase per l'impero di legge, il Pubblico Ministero si avvale di un suo potere normale.

Si dice: vi è però una legge la quale vuole che questa facoltà di conversione sia esercitata

dall'imputato e non vada a danno dell'imputato stesso. Ma, se è vero questo, dovremmo rispettare la normale interpretazione che deriva dalle Corti di giustizia per vedere che cosa ha voluto il legislatore in quel caso.

A questo punto si fanno valere nuove esigenze, che si possono far valere in duplice direzione: o nella direzione della interpretazione autentica, la quale in verità porterebbe inconvenienti gravissimi, per cui credo nessuno della Commissione voglia seguire questa via; o nella direzione per cui, apprezzando in un particolar modo le esigenze della giustizia che sono le uniche da tener presenti, in relazione all'interesse particolare dell'imputato, si dice: in questo caso non vogliamo che le conseguenze della conversione, in relazione con la dichiarazione fatta dall'imputato e qualora non ci sia il gravame, previsto dal precedente ordinamento, da parte del Pubblico Ministero (cioè ricorso per Cassazione), siano negative per l'imputato che ha chiesto la conversione.

Questa è una esigenza da valutarsi in sede legislativa, e a questo proposito sommessa-mente farei valere anche un'altra osservazione; che siamo in sede di Commissione legislativa. È stata questa una legge ampiamente discussa anche in sede plenaria ed il problema veramente meriterebbe di essere portato in più vasta sede. Quindi vi confesso che ho delle perplessità. Non credo che la questione sia così netta e decisa come, con la sua abilità dialettica, in un primo momento ce l'ha esposta il proponente l'emendamento e Presidente della Commissione. Che, se la Commissione ritenesse giuste le esigenze che sono state fatte valere dall'onorevole relatore - non in sede di interpretazione della precedente norma, perchè l'interpretazione dovrebbe essere lasciata sempre agli organi normali, ma in sede di attuazione della legge, credo che basterebbe semplicemente dir questo: «La dichiarazione dell'imputato di conversione del ricorso in appello è operativa soltanto a favore dello imputato».

MAGLIANO. Vorrei fare alcuni rilievi che sono derivati dall'applicazione pratica della legge e dalla interpretazione che il Supremo collegio ha dato alle disposizioni transitorie. Il diritto di conversione del ricorso in appello

fu dato dalla legge, come il Presidente ricordava, soltanto all'imputato. Ma questo diritto è vincolato da un termine che è già scaduto. Quindi parlare oggi di nuove richieste di conversione è assolutamente assurdo.

**PRESIDENTE.** Il termine non è scaduto, è ancora in corso.

**MAGLIANO.** È scaduto, perchè la legge parla di sessanta giorni dalla data di pubblicazione. Quindi, a parte quelli che dopo aver presentato ricorso per Cassazione potranno ottenere l'accettazione della dichiarazione di conversione del ricorso in appello perchè l'hanno fatta nel termine stabilito, scaduto il termine dei sessanta giorni, non si può più parlare di nuove richieste di conversione nè per l'imputato nè per il Pubblico Ministero, perchè il pubblico ministero che ha fatto ricorso per Cassazione e non ha chiesto la conversione in appello non credo che possa approfittare della richiesta di conversione da parte dell'imputato per convertire il suo ricorso, perchè aveva il diritto di farlo quando aveva presentato il suo ricorso.

La legge non dà la facoltà di estendere senz'altro al pubblico ministero che abbia ricorso la domanda di conversione presentata dall'imputato, così come ha ritenuto la Corte di cassazione, anche per quest'altra ragione: vi sono dei processi nei quali vi è il ricorso per Cassazione del Procuratore generale e vi è la domanda di conversione da parte dell'imputato. Che cosa fa la Corte di cassazione? Discute il ricorso e non opera la conversione se prima non è stato discusso il ricorso. Il che significa ridurre la questione a nulla, perchè bisogna tener presente un caso ancora più grave che sarà opportuno esaminare in questo emendamento, e cioè che vi sono stati dei processi con più imputati dei quali alcuni hanno chiesto la conversione ed altri no o perchè non avevano la possibilità di farlo o perchè scaduto il termine. Sono nati dei dissensi tra le varie Sezioni penali della Corte di cassazione perchè alcune Sezioni hanno ritenuto che il ricorso di alcuni imputati, i cui motivi si estendono per legge anche agli altri, fosse operativo anche nei confronti degli altri imputati. Per cui si è avuto il caso di alcuni imputati, che non avevano richiesto la conversione, i quali si sono visti rigettare il ricorso, e di altri che,

richiesta la conversione, hanno visto accettato il proprio ricorso. Per evitare simili inconvenienti sorge la necessità di una norma interpretativa.

**PRESIDENTE.** Dobbiamo stabilire una nuova norma!

**MAGLIANO.** A mio avviso, non possiamo modificare la legge precedente pur riconoscendo la necessità della giustizia. Una volta dichiarata la conversione, il giudizio diviene giudizio di appello e quindi l'appellabilità sorge dal momento in cui è stata dichiarata la conversione.

Allora nulla vieta al Procuratore generale di fare un appello incidentale nel termine stabilito per l'impugnazione. Se l'imputato produce appello, il Procuratore, nei termini di legge, potrà produrre appello incidentale nei casi normali. Quindi, modificando l'emendamento secondo le mie osservazioni, si potrebbe raggiungere il doppio scopo di garantire all'imputato il diritto concessogli dalla legge, e rendere possibile quella equiparazione di possibilità tra le varie parti ricorrenti o non ricorrenti per le quali si applica la conversione.

**AZARA.** A chiarimento dei colleghi debbo dire che oggi questa legge sarà molto poco operante perchè sono pressoché esauriti tutti i ricorsi. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla opportunità o meno di approvare questa disposizione. Tengo comunque ad affermare che si tratta sempre di una disposizione di una nuova legge e non di legge interpretativa.

**PRESIDENTE.** Ci sono altri ricorsi da esaminare.

**AZARA.** Sono pochi e rarissimi perchè il termine è scaduto da molto tempo. Dunque facciamo una legge per casi sporadici e non so se non creiamo qualche altro inconveniente. Durante la discussione della legge 10 aprile 1951, questo è stato un articolo tormentatissimo nell'elaborazione, perchè in qualunque modo lo si formulasse vi si scorgevano degli inconvenienti, che in pratica si sono verificati. Perciò, richiamo l'attenzione sul fatto che con la nuova legge forse veniamo a creare nuovi inconvenienti. Nel caso si volesse approvare la legge insisto nel mio emendamento.

**ZELIOLI.** Per iniziativa di alcuni senatori o deputati vengono in Commissione legislativa

## II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

65<sup>a</sup> RIUNIONE (3 aprile 1952)

o referente dei provvedimenti che possono sembrare in favore di casi particolari. Pare anche a me in questo momento che l'emendamento presentato dal nostro Presidente abbia un carattere di singolarità e che si debba applicare a qualche caso ancora in sospeso. È naturale che non dobbiamo assolutamente prestarci a risolverlo in questa sede. La Cassazione ha la possibilità di decidere questi casi attraverso una giurisprudenza già attuata. Approvando questo emendamento non faremmo che agire in senso sfavorevole alla giustizia, per cui credo che debba essere rgettato, anche in omaggio a questo senso di giustizia che deve ispirare tutti i nostri atti di legislatori.

PRESIDENTE. Per fatto personale, debbo dichiarare che è fuori di ogni mia intenzione fare una legge per casi personali: non ho nessun caso specifico, raccolgo le doglianze di migliaia di persone, di avvocati di tutta Italia, che mi scrivono intorno a questa che io ritengo una interpretazione strana dell'articolo 54 della legge 10 aprile 1951. Se in alcuni casi praticamente si è avuta la *reformatio in pejus*, questa era lontana le mille miglia quando abbiamo fatto la legge.

ANFOSSI. La verità è che si sono voluti tutelare soltanto gli interessi dell'imputato. Con l'interpretazione attuale vengono tutelati anche gli interessi del Pubblico Ministero che sono gli interessi della giustizia. Il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere per Cassazione e di fare in quella sede valere il suo punto di vista, come ha anche diritto di intervenire nel merito in sede di appello.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti la prima parte dell'emendamento così formulata: « La dichiarazione di conversione del ricorso in appello di cui all'articolo 54 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è operativa soltanto a favore dell'imputato ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Do lettura dell'emendamento presentato dal senatore Azara che tende a sostituire alle parole del mio emendamento « e non si estende al Pubblico Ministero » le altre « ma si estende al Pubblico Ministero nel caso in cui questi sia ricorrente ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Propongo di sostituire alle parole « sia ricorrente » le altre « abbia proposto ricorso ».

AZARA. Accetto questa modifica del senatore Rizzo.

RIZZO GIAMBATTISTA. Come avrete notato, ho votato contro la prima parte dell'articolo 11-bis, ma adesso abbiamo tutto il dovere di votare un testo di legge che non possa dar luogo ad altre questioni, con eventuale conseguenza di un secondo ricorso al potere legislativo per chiarire il testo della legge.

Propongo pertanto di mettere punto dopo la parola « imputato » e di aggiungere la seguente dizione: « In tal caso il pubblico ministero, il quale abbia proposto ricorso, può chiedere la conversione del medesimo in appello entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

AZARA. Accetto la nuova formula proposta dal senatore Rizzo.

ANFOSSI. Sono favorevole all'emendamento Azara-Rizzo perchè il diritto concesso all'imputato che abbia presentato ricorso per Cassazione di convertire il ricorso stesso in appello deve essere esteso anche al Pubblico Ministero che abbia ricorso.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento del senatore Azara che, con la nuova dizione proposta dal senatore Rizzo Giambattista ed accettata dal proponente l'emendamento, risulta così formulato: « In tal caso, il Pubblico Ministero, il quale abbia proposto ricorso, può chiedere la conversione del medesimo in appello entro il termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ».

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento Azara-Rizzo Giambattista, di cui ho già dato lettura, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento da me proposto che è così formulata: « la dichiarazione è valida anche quando il ricorso riguarda sentenze pronunciate in un giudizio di rinvio dopo annullamento ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

65<sup>a</sup> RIUNIONE (3 aprile 1952)

Metto ai voti l'articolo 11-*bis* che, con le modifiche apportate, risulta così formulato:

« La dichiarazione di conversione del ricorso in appello di cui all'articolo 54 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è operativa soltanto a favore dell'imputato. In tal caso, il Pubblico Ministero, il quale abbia proposto ricorso, può chiedere la conversione del medesimo in appello entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. »

« La dichiarazione è valida anche quando il ricorso riguarda sentenze pronunciate in un giudizio di rinvio dopo annullamento. »

**RUINI.** Voto contro questo articolo perchè ritengo che non si possa con legge improvvisata correggere la giurisprudenza della Corte di cassazione.

**PRESIDENTE.** Chi approva l'articolo 11-*bis* nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Essendo stato approvato un nuovo testo del disegno di legge, il titolo stesso dev'essere modificato. Metto allora ai voti il seguente nuovo titolo: « Modificazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise », che sostituisce l'altro titolo: « Proroga del termine fissato per il funzionamento delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello secondo la composizione di cui alla legge 10 aprile 1951, n. 287 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12.